

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI COSI' COME  
DISPOSTO DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  
LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZIONE PRIMA BIS, CON L'ORDINANZA**

**N. 6184/2021 n.R.G. 15064/2019**

**per**

il Sig. **Diego NISI**, nato a Brindisi (BR) il 13/10/1983 (C.F. NSI DGI 83R13 B180B), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **avv.ti Antonio Zimbardi** (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; Fax 06/32.23.494; Pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org), **Emanuele Condò** (C.F. CND MNL 82D06 H501B; Fax 06/32.23.494; Pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org) e **Arianna Coppola** (C.F. CPPRNN 85M48 H501C; Fax 06/32.23.494; Pec ariannacoppola@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, alla via Livorno, 6, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso;

**-RICORRENTE-**

**contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, nella persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12,

**-RESISTENTE-**

**e**

il Sig. **Nicola MALTA**, residente in Olivadi (CZ), alla via Indipendenza, 42, (88067);

e

il Sig. **Francesco PIEROTTI**, residente in Perugia (PG), alla piazza SanPaolo, 4, (06123);

**-CONTROINTERESSATI-**

Lo scrivente ha proposto ricorso al T.A.R. Lazio, sede di Roma, di cui al n.R.G. 15064/2019, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti:

- del verbale di esclusione dell'11/09/2019 e della relativa scheda di valutazione del candidato **(doc.1)**, con i quali l'Amministrazione ha dichiarato l'odierno ricorrente non idoneo al modulo 1 *"trazioni complete alla sbarra"* con la motivazione: *"esecuzione non completa"*.
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente.

\*\*\*\*\*

Lo scrivente ha dedotto in fatto e in diritto quanto segue:

**IN FATTO**

- 1) con Decreto n. 238 del 14/11/2018 il Ministero dell'Interno ha indetto una procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riservata al personale volontario **(doc.2)**.
- 2) il Sig. Diego Nisi ha presentato rituale domanda al fine di partecipare al ridetto bando, essendo in possesso dei requisiti prescritti.

3) con Decreto n. 310 dell'11/06/2019, poi rettificato con Decreto n. 407 del 17/07/2019 **(doc.3)**, il Ministero dell'Interno ha approvato l'elenco degli ammessi alla procedura selettiva. L'Amministrazione ha quindi disposto la convocazione del Sig. Diego Nisi per la data dell'11/09/2019 al fine di verificarne la capacità operativa.

4) in tale data il Sig. Diego Nisi si è regolarmente presentato a sostenere la ridetta prova. Tuttavia, la Sottocommissione incaricata di valutarne l'idoneità ha escluso il ricorrente in forza dell'asserita non completa esecuzione dell'esercizio di cui al modulo 1 *“trazioni complete alla sbarra”* con la seguente motivazione *“esecuzione non completa”*(v. sub doc.1).

\*\*\*\*\*

#### **IN DIRITTO**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.M. n. 238 DEL 14/11/2018 (IN SPECIE, DELL'ALLEGATO C “PROTOCOLLO DI ESECUZIONE” LETTERA “D”); VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

**Il provvedimento di esclusione è illegittimo per le seguenti ragioni.**

Risulta per *tabulas* **(doc. 4)**, ed è pacifico tra le parti, essendo egli volontario VV.F., che il Sig. Diego Nisi presenta le seguenti caratteristiche fisiche: egli possiede un'**altezza di 193 cm** e, di conseguenza, una **lunghezza del braccio e del collo, di 83 e 26 cm.**

E' parimenti documentato che l'Amministrazione il giorno della prova ha utilizzato, al fine di sottoporre tutti i candidati all'esecuzione

delletrazioni, una **sbarra fissa alta 231 cm (doc. 5)**.

Orbene, l'Allegato C del D.M. n. 238 del 14/11/2018, costituente parte integrante di esso così come disposto dalla norma di cui all'art.8, nella parte denominata "Protocollo di esecuzione", alla lettera d), prescrive, ai fini della validità della prova, la modalità di esecuzione delle trazioni alla sbarra fissa di seguito riportata: (...) il candidato si presenta alla sbarra, sale sugli appoggi laterali e la impugna con presa dorsale (pollici in dentro) e distanza tra le mani pari alla larghezza delle spalle; successivamente, **si distende in sospensione tesa, con le braccia completamente distese** e, senza fruire della spinta dei piedi sugli appoggi laterali, effettua due trazioni complete e continue. **Per la validità della prova e/o delle singole esecuzioni, il candidato deve: (i) assumere - sia all'inizio della serie, sia prima dell'esecuzione di ogni successiva trazione - la posizione in sospensione attiva a braccia completamente distese, come illustrato in figura 5 (...)**":



**figura 5:** *Sospensione a braccia completamente distese*

Da quanto sopra esposto si ricava chiaramente che la

Sottocommissione chiamata a valutare l'odierno ricorrente, collocando la sbarra delle trazioni all'altezza fissa di 231 cm, ha agito in frontale contrasto con la disposizione di cui all'allegato C sopra citata, costituente – come detto - parte integrante della *lex specialis*, la quale – si ribadisce - **prescrive l'unica modalità di esecuzione dell'esercizio a pena di invalidità della prova.** La Sottocommissione, invero, ha impedito al Sig. Diego Nisi di svolgere correttamente l'esercizio, **obbligandolo ad assumere una posizione necessariamente caratterizzata dalla flessione delle gambe, quindi del tutto difforme dall'unica prevista dal protocollo di esecuzione. Più nel dettaglio, il Sig. Diego Nisi, possedendo un'altezza di 193 cm e, di conseguenza, una misura del braccio e del collo di 83 e 26 cm, nell'assumere la posizione con le braccia completamente distese di cui alla figura 5, inevitabilmente distendendo completamente le braccia superava la sbarra fissa di ben 19 cm** (pari alla sommatoria data dalla misura dell'altezza complessiva di 193 cm e dalla differenza tra le braccia completamente distese ed il capo) **con necessaria flessione delle gambe di pari misura e con conseguente evidente difficoltà nell'esecuzione dell'esercizio.**

Sul punto, preme evidenziare che la *lex specialis* ha inequivocabilmente disposto che **“ai fini del valido superamento della prova e/o delle singole esecuzioni, che il candidato deve: (i) assumere - sia all'inizio della serie, sia prima dell'esecuzione di ogni successiva trazione - la posizione in sospensione attiva a braccia completamente distese, come illustrato in figura 5 (v.sub doc. 2)”.**

E' da ritenersi, pertanto, indiscusso che **l'odierno ricorrente è statoposto in una situazione nettamente sfavorevole non solo ai**

fini del corretto svolgimento dell'esercizio, ma anche rispetto agli altri candidati, in palese violazione della precipua prescrizione del bando che, invece, mira proprio a garantire sia la possibilità di positiva esecuzione della prova, sia la *par condicio* tra i partecipanti. La Sottocommissione, in altri termini, ha giudicato non idoneo il candidato, dopo averlo palesemente penalizzato non consentendogli di eseguire l'esercizio secondo la modalità prevista dal protocollo d'esecuzione, avendo del tutto ignorato nel caso concreto le caratteristiche fisiche del Sig. Diego Nisi, che se adeguatamente considerate avrebbero certamente indotto la stessa a collocare la sbarra fissa ad un'altezza consona alle sue misure, tali da consentirgli di eseguire e superare l'esercizio nel rispetto del bando. A tal fine, giova richiamare sul punto il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui "il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (...). Le regole cristallizzate nella "lex specialis", costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitata, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione (...). Infatti, il bando riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura" (cfr., tra le più recenti, Consiglio di Stato, Sentenza 17/03/2014 n. 1328).

Sul solco tracciato da tale indirizzo lo stesso TAR Lazio ha affermato che: "**le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della parcondicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione**" (cfr., tra le altre, Sez. III bis, **Sentenza 13/01/2015 n. 404**).".

La scrivente difesa intende soffermarsi sulla considerazione per cui la disposizione della *lex specialis* che prescrive la modalità di esecuzione delle trazioni alla sbarra fissa **sia l'unico modo per poterle eseguire in maniera corretta e valida**, posto che in tali termini si esprime il bando.

Se è vero che il candidato che venga messo nella condizione di eseguire le trazioni nel rispetto del protocollo di esecuzione e non vi riesce deve essere escluso, **è giocoforza ritenere che l'Amministrazione giammai può parimenti escludere il candidato che non sia messo nella condizione di eseguire validamente le trazioni in parola.**

\*\*\*\*\*

Lo scrivente ha altresì proposto istanza cautelare:

#### **ISTANZA EX ART. 55 C.p.A.**

Chi scrive ritiene che sussistano tutti i presupposti per la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

In relazione all'esistenza del *fumus boni iuris* la scrivente difesa richiama tutto quanto eccepito e dedotto nel paragrafo precedente.

In relazione al *periculum in mora*, si ritiene che esso sia insito nella procedura selettiva che – in attesa della decisione di merito – verrebbe ad esaurirsi, così pregiudicando gravemente ed irrimediabilmente le ragioni dell'odierno ricorrente.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso la scrivente difesa chiede che l'Ill.Mo Tribunale Amministrativo Regionale accolga le seguenti

**conclusioni**

- **In via cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati ammettendo il ricorrente con riserva alla ripetizione della prova, ovvero adottare ogni altra misura ritenuta idonea a tutelare interinalmente le ragioni dello stesso;
- **Nel merito**, annullare i provvedimenti impugnati e (ove non già disposto in sede cautelare) ammettere il ricorrente alla ripetizione della prova, ovvero adottare ogni altra misura ritenuta idonea a tutelare le ragioni dello stesso.

Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 2021, n. 6184, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, 28 maggio 2021

**(avv. Arianna Coppola)**

**(avv. Emanuele Condo')(avv. Antonio Zimbardi)**